

UNIVERSITÀ DI PISA
DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE



Unità Formazione insegnanti, tirocinio e apprendistato/gt

IL RETTORE

- VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA: la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare gli articoli 12 e 13;
- VISTO: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare gli articoli 399 e ss. concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTI: i sotto elencati Decreti Ministeriali inerenti le modalità di conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento:
- il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39, e successive modifiche e integrazioni;
 - il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 26 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni;
 - il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 novembre 1998 n. 460;
 - le ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999 n.153, 7 febbraio 2000 n.33, 2 gennaio 2001 n.1;
 - il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004 n. 82;
 - i decreti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 21 del 9 febbraio 2005 n. 85 del 18 novembre 2005;
 - il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 settembre 2007, n. 137;
 - il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO: il D.P.R. n.445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO: il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. (...) 3 novembre 1999, n.509";
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'art.5 comma 4;
- VISTO: il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011: "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016 "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", come rivisto e aggiornato dal Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017;
- VISTO: il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 1 dicembre 2016, n.948 recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249" e successive modificazioni;
- VISTO: il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018";
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 616 del 10 agosto 2017 relativo all'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche;
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019 "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", con il quale è stato integrato ed aggiornato, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, il citato Decreto Ministeriale 30 settembre 2011;

UNIVERSITÀ DI PISA
DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE



Unità Formazione insegnanti, tirocinio e apprendistato/gt

IL RETTORE

- VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO: il Decreto Rettorale n.401, prot.0020691 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso per l'accesso ai corsi di specializzazione di sostegno per ogni ordine di scuola;
- VISTO: L'art.10 del bando di concorso con il quale, tra l'altro, si prevedono le modalità per autocertificare i giorni di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole ai soli fini della priorità in caso di parità di merito nella graduatoria finale;
- RITENUTO: di modificare il predetto art.10 comma 3 nella parte relativa alla dichiarazione dei giorni di servizio nell'attività di sostegno ai fini della precedenza in caso di parità di merito per rendere più chiara la certificazione dei giorni stessi;

DECRETA

Articolo 1

L'art.10 comma 3 del bando di concorso per l'accesso ai corsi di specializzazione di sostegno per ogni ordine di scuola emanato con Decreto Rettorale n.401/2020 è modificato nel modo seguente:

è soppressa la parte che prevede: "La graduatoria è formata sommando i punteggi conseguiti nel test preliminare, nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole calcolata in base ai giorni complessivi che i candidati hanno autocertificato nell'Allegato A. In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane"

e viene sostituita dal capoverso seguente:

"In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole, in caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane. L'anzianità deve essere dichiarata sulla base dei giorni complessivi di insegnamento sul sostegno maturati alla data di scadenza del bando (18 marzo 2020). A tale scopo in sede di prova orale verrà messo a disposizione un modulo sul quale i candidati dovranno dichiarare i giorni di servizio di cui trattasi. La dichiarazione dovrà essere resa solo in quella sede e non potrà essere oggetto di successive modificazioni"

Articolo 2

Conseguentemente alla modifica di cui al precedente articolo è modificato il modulo di dichiarazione dei requisiti di accesso (*Allegato A*), che costituisce parte integrante del bando, nel senso che viene eliminata la parte relativa alla dichiarazione dei giorni di servizio nel sostegno da utilizzare in caso di parità di merito nella graduatoria finale.

Articolo 3

Il presente Decreto Rettorale è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web dedicata alla "formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno".

IL RETTORE
Paolo Maria Mancarella